

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE

(ex art. 8, comma 6, Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e L. R. 17 dicembre 2004, n. 45)
per l'installazione e la gestione, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, di impianti che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

“ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 19-12-2005 E ADEGUATO CON GLI EMENDAMENTI APPOSTI NELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE”

Roseto degli Abruzzi,

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Arch. Lorenzo Patacchini | progettista |
| Arch. Lina Di Pompeo | collaborazione |
| Arch. Mauro Mariani | collaborazione |
| Prof. Viriol D'Ambrosio | consulente fisico |
| Avv. Gianluca Pomante | consulente legale |

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel Comune di Roseto degli Abruzzi, degli impianti fissi e mobili produttori campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:

- salvaguardare la popolazione dai rischi di esposizione ai campi sopra menzionati;
- tutelare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali;
- promuovere azioni di censimento, monitoraggio e risanamento delle fonti di emissione;
- attivare misure di cautela in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione e in accordo con quanto prescritto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modifiche;
- ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nelle frequenze comprese tra 0 e 300 GHz vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, localizzati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

L'ambito di applicazione e la definizione dei termini tecnici sono conformi a quelli riportati negli articoli 2 e 3 della L. 36/2001, nell'allegato A del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, nella norma CEI 211-7 e nell'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 45.

Con il termine impianti ci si riferirà a:

- elettrodotti costituiti da linee elettriche con tensione non superiore a 150 KV, sottostazioni o cabine di trasformazione;
- impianti radioelettrici intesi come sistemi emittenti, apparecchiature o stazioni, necessari, in una data postazione, ad assicurare i servizi di radiodiffusione, tele-radiocomunicazione oppure di telefonia fissa o mobile.

Art. 3 (Misure di cautela, obiettivi di qualità e minimizzazione dell'esposizione)

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, in coerenza con la pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, nell'esercizio delle proprie competenze persegue:

- le misure di cautela, in applicazione a quanto richiamato al precedente art. 1, individuando aree nelle quali installare gli impianti che assicurino le più ampie fasce di rispetto in relazione ai luoghi di vita e di lavoro della popolazione con permanenze in edifici e loro pertinenze esterne non inferiori alle quattro ore giornaliere;

- il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione (ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. 36/2001 e dell'art. 2, comma 5, della L.R. 45/2004);
- la tutela dei valori archeologici, storici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali presenti nel territorio comunale (art. 5, comma 1, L. 36/2001 e D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42);
- l'individuazione di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori soluzioni impiantistiche e tecnologiche disponibili ai fini della progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici (art. 3, lett. d, legge 22 febbraio 2001, n. 36), tenendo conto degli studi epidemiologici e delle conoscenze scientifiche sugli effetti per la salute, in particolare quelli derivanti da un'esposizione di lungo termine (art.2, comma 6 ter, L.R 45/2004 -comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, L.R. 3 marzo 2005, n. 11- e art. 4 della L.R. 45/2004).

Il Comune si impegna, perciò, a garantire ai propri cittadini la concreta attuazione del "principio di precauzione" creando le condizioni affinché l'insediamento dei sistemi di telecomunicazione e di trasmissione e trasformazione dell'energia elettrica avvenga con esposizioni della popolazione ai valori di campo minimi consentiti dagli apparati, compatibilmente con la qualità dei servizi da erogare. In ogni caso le azioni di pianificazione comunale mirano ad evitare ogni esposizione non necessaria, ricercando le migliori soluzioni urbanistiche e tecnologiche per attuare il principio di minimizzazione.

EMENDAMENTO apposto con deliberazione del C.C. n.51 del 19/12/2005

ART.3 BIS

Gli impianti da ubicare in tutti i siti individuati dovranno essere opportunamente schermati con appositi sistemi per la salvaguardia delle eventuali abitazioni circostanti.

Art. 4

(Catasto degli impianti)

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis della L.R. 45/2004 (comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, L.R. 3 marzo 2005, n. 11), entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, effettua un censimento di tutti gli impianti sorgente e redige un archivio informatizzato contenente le specifiche tecniche radioelettriche delle apparecchiature nonché le apposite cartografie con i dati topografici delle installazioni presenti e di quelle programmate. Il catasto è conservato e gestito dall'Ufficio Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi in formato cartaceo e informatico e viene aggiornato con cadenza annuale anche sulla base del Programma degli interventi definiti al successivo art. 6 del presente regolamento.

L'archivio di cui sopra, necessario per la valutazione degli impatti, contiene anche i dati dei monitoraggi effettuati dagli Enti preposti al controllo e di quelli promossi direttamente dal Comune e dall'A.R.T.A. . Queste informazioni sono rese pubbliche mediante più mezzi di comunicazione, compreso il sito internet comunale.

Art. 5

(Impianti per l'emittenza radio-televisiva)

Le informazioni acquisite nel censimento di cui al precedente articolo del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art 8, comma 4 della L.R. 45/2004 sono inviate

all'ARTA e concorrono alla formazione del catasto regionale degli impianti di emittenza radio-televisiva.

Il Comune, ai fini di cui al precedente art. 3, si attiva già nella fase di adozione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, ancorché non siano stati superati i limiti di esposizione e i valori di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, per delocalizzare quegli impianti di emittenza radio e televisiva presenti nell'ambito comunale che non rispettano i requisiti territoriali ed urbanistici definiti dall'art. 7, comma 3 della L.R. 45/2004 e dai successivi atti della Giunta regionale.

Art. 6

(Impianti per la telefonia mobile)

1. *Programma degli interventi.* La programmazione degli interventi e quindi la previsione degli scenari urbanistici costituisce principio e condizione per lo sviluppo del territorio. È adottato, ai sensi del presente regolamento, il Piano degli interventi che fissa i riferimenti, percorsi e limiti cui i gestori dovranno attenersi o uniformarsi nella realizzazione e gestione degli impianti.

Il "*Piano degli interventi*" è aggiornato con cadenza almeno annuale e comunque secondo necessità, al fine di assicurare un corretto insediamento degli impianti ed il bilanciamento tra le scelte urbanistiche, le esigenze tecnologiche e la tutela della popolazione.

Il presente regolamento definisce la procedura di pianificazione concertata attraverso la variante dello strumento urbanistico e fornisce una serie di ubicazioni per le attuali esigenze di installazione di nuovi impianti, programmando il riassetto del sistema attraverso nuove soluzioni tecnologiche e delocalizzazioni atte a concretizzare e perseguire il rispetto del principio di precauzione.

Per consentire la piena partecipazione dei Gestori alle azioni di concertazione, l'Ente Locale individua e rende disponibili, a richiesta e senza costi per gli interessati, salvi i diritti di copia:

- il Piano Regolatore Generale comunale completo di Norme di attuazione per le parti che interessano;
- il Regolamento Edilizio comunale per le parti che interessano;
- le Carte tematiche dei vincoli con evidenziate le aree sottoposte a tutela o comunque emergenti;
- le Carte tematiche e gli Studi di settore al fine di valutare eventuali ricadute sul territorio di scelte radioelettriche;
- l'ubicazione degli impianti che producono campi elettromagnetici nelle frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
- l'elenco di nuove richieste e dei Piani di intervento con l'ubicazione planimetrica e le caratteristiche tecniche degli impianti;
- l'individuazione delle aree e degli edifici comunali;
- il monitoraggio del campo elettromagnetico, con riferimento sia alle antenne attive, sia alle antenne già autorizzate ma non ancora installate;
- il presente Regolamento comunale;
- la Planimetria indicante i siti finora individuati e le modalità d'uso (co-sito, interventi di mitigazione radioelettrica e visiva);
- l'elaborato propedeutico alla formazione della variante di Piano (per gli anni successivi).

2. *Pianificazione territoriale.* Nel P.R.G., o nella variante allo strumento urbanistico, il Comune definisce i siti tecnologici dove localizzare o delocalizzare le antenne per la telefonia mobile (art.

11, comma 1, L.R. 45/2004, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 marzo 2005, n. 11) rispondendo ai criteri di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, di minimizzazione dell'esposizione della popolazione (art. 8, comma 6, L. 36/2001) e di garanzia della funzionalità delle reti e dei servizi.

La scelta dei siti viene effettuata dal Comune, previo espletamento della procedura di concertazione. Solo i siti inseriti nella suddetta variante al P.R.G. sono idonei all'installazione di stazioni radio-base da parte dei Gestori.

La procedura di concertazione deve garantire la partecipazione degli interessati, tenendo conto dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali, delle previsioni urbanistiche e valenze ambientali, delle esigenze dei gestori degli impianti e dell'evoluzione tecnologica, della salvaguardia dei valori naturali, urbani e rurali, delle esigenze di tutela della popolazione dai rischi connessi all'inquinamento elettromagnetico, nel rispetto del principio di precauzione.

È in ogni caso preferenziale l'individuazione di aree di proprietà comunale o acquisibili al patrimonio dell'Ente, al fine di offrire ai Concessionari pari opportunità e un numero ridotto di interlocutori ed al fine di garantire il reimpiego dei fondi derivanti dai canoni di locazione in opere pubbliche e attività di salvaguardia dell'ambiente. Il Comune destina parte dei proventi derivanti dai contratti di locazione ad interventi di monitoraggio, formazione ed informazione ai cittadini, nonché ad ogni altra iniziativa volta a diminuire l'impatto delle installazioni.

3 Criteri per la scelta dei siti. Al fine di valutare e individuare i siti destinati alla localizzazione di impianti si definiscono i seguenti criteri.

3.1 Percettivi:

- a) Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il paesaggio circostante. Non devono modificare l'aspetto dei crinali, orizzonti e linee geografiche. Nei limiti imposti dalle esigenze tecnologiche devono essere prioritarie le installazioni su edifici in luogo di quelle su tralicci, e devono essere mascherate in modo da dissimulare l'antenna e i suoi sostegni nella sagoma dell'edificio e nel territorio, al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo e la percezione da parte del cittadino, minimizzando le tensioni sociali;
- b) Compatibilmente con le esigenze tecnologiche, gli impianti devono essere delocalizzati rispetto ai centri abitati;

3.2 Infrastrutturali:

- a) presenza di infrastrutture viarie;
- b) presenza di linee elettriche;
- c) presenza di linee telefoniche.

3.3 Urbanistici e ambientali:

- a) rispetto dei vincoli e dei valori (urbanistici, ambientali, idrogeologici, archeologici, naturalistici, ...);
- b) mantenimento delle distanze di rispetto da zone di pregio ambientale e/o a carattere non invasivo rispetto all'intorno;
- c) inserimento ambientale naturalistico con opere di mitigazione;
- d) mantenimento di distanze di rispetto dai siti sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva;
- e) mantenimento di opportune distanze dalle aree abitate sensibili in correlazione alla potenza degli impianti installati.

3.4 Economici:

- a) ridotta svalutazione immobiliare.

3.5 *Co-sito*:

a) La presenza di più gestori nello stesso sito.

4. *Mitigazione radioelettrica e dell'impatto visivo, ambientale e paesaggistico*. Al fine di attuare il principio di minimizzazione dell'esposizione e assicurare un razionale insediamento urbanistico degli impianti si deve tener conto dei seguenti accorgimenti:

a) *Co-sito*. Con il termine co-sito si intende un'area dove è possibile installare più impianti. La coesistenza di più sorgenti nello stesso sito e sullo stesso supporto è preferibile per ridurre l'impatto visivo e per evitare il proliferare incontrollato degli impianti. Condizione per l'installazione di nuove antenne è l'acquisizione, agli atti del procedimento di autorizzazione / permesso di costruire, di uno studio preventivo di fattibilità del co-sito. Questa scelta, però, può comportare un incremento eccessivo delle emissioni nelle vicinanze del luogo individuato; perciò, prima di una ulteriore installazione, è necessario uno studio preventivo sul numero massimo e sulla tipologia degli impianti da autorizzare. Tramite la simulazione, infatti, una volta inseriti i parametri tecnici delle apparecchiature e la morfologia del territorio, è possibile prevedere quali valori di campo si avranno verso le abitazioni prossime alle sorgenti, al fine di ridurre l'eventuale emissione non desiderata. Per realizzare detti interventi l'Ente Locale si avvale dei pareri forniti dal Comitato Tecnico comunale e degli esperti all'uopo designati.

b) *Delocalizzazione*. La delocalizzazione di impianti, da zone urbane o prossime ad esse, verso i siti tecnologici definiti nella variante al P.R.G. (art. 11, comma 1, L.R. 45/2004, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 marzo 2005, n. 11), deve essere realizzata per conseguire il principio di minimizzazione dell'esposizione. In tali interventi si deve tenere conto dell'orografia del terreno e dei piani di urbanizzazione, privilegiando le installazioni ad altezze superiori a quelle del territorio circostante.

c) *Tipologia delle apparecchiature e puntamento delle antenne*. La riduzione delle emissioni non desiderate deve essere realizzata attraverso:

- la scelta di idonee antenne che, in relazione al sito (orografia, distanza e livello di quota delle abitazioni, presenza di schermi naturali) garantiscano il rispetto del principio di minimizzazione;

- le migliori soluzioni tecnologiche atte a ridurre esposizioni indebite (scelta adeguata delle antenne con riguardo alle caratteristiche dei lobi di emissione, alla regolazione opportuna delle sorgenti con particolare riguardo al *tilt* meccanico o elettrico, cioè all'angolo di puntamento delle antenne rispetto al piano orizzontale, e alla direzione di massima irradiazione, evitando di puntare direttamente verso le abitazioni);

- un'adeguata altezza delle sorgenti, perseguendo il miglior compromesso nella realizzazione di tralicci bassi, a minor impatto visivo, ovvero tralicci più alti, a maggior impatto visivo ma comportanti un minore impatto elettromagnetico.

d) *Opere di mitigazione dell'impatto visivo, ambientale e paesaggistico*. Lo *shelter*, e tutti gli accessori del supporto su cui andrà posizionata l'antenna, nel caso di sistemazione su terreno, vanno delimitati da siepi di altezza pari allo *shelter* fuoriuscente da terra. Intorno al palo di supporto delle sorgenti, entro l'area in concessione o in proprietà, si collocheranno alberature di tipo locale, tenendo conto delle caratteristiche della zona circostante e del paesaggio. Compatibilmente con le tecnologie disponibili, i colori, le forme e le dimensioni dei manufatti devono essere idonei a mitigare l'impatto visivo e paesaggistico.

5. *Programmazione, partecipazione al procedimento, autorizzazione.* L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti, antenne ed accessori connessi alla rete telefonica è assoggettata alle procedure di cui all'art.11 della L.R: 45/2004 e s.m.i. e a quelle del presente regolamento. La conformità urbanistica è garantita solamente per gli impianti realizzati nell'ambito dei siti tecnologici definiti nella variante al P.R.G..

I Gestori di telefonia mobile, entro la fine dell'anno, presentano un Programma annuale delle installazioni da realizzare nell'ambito dei siti individuati nella variante al P.R.G. . Il Comune, attraverso avviso pubblico, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma e informa del termine, non inferiore a 20 giorni e non superiore a 45 giorni, per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dell'installazione degli impianti. Le osservazioni sono oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico comunale di cui al successivo art. 11. Il Comune, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle osservazioni, attraverso atto consiliare, tenendo conto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico, dalle commissioni edilizia e urbanistica e dall'ufficio del Piano, controdeduce alle osservazioni e approva il Programma.

a) Per realizzare una nuova installazione o effettuare una qualsivoglia modifica, anche solo radioelettrica, agli impianti esistenti, oltre ai pareri dell'A.R.T.A. e dell'A.S.L. (art. 11, comma 3, L.R. 45/2004), è necessaria la prescritta autorizzazione comunale. In aree ed edifici vincolati l'autorizzazione è subordinata, oltre alle prescrizioni di legge, al nulla osta dell'Ente preposto a tutela del vincolo. Il Gestore può richiedere l'attivazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Gli elaborati tecnici da presentare all'atto del deposito della domanda sono elencati nell'allegato A al presente regolamento, fatte salve ulteriori specificazioni definite dalle norme nazionali e regionali (art. 11, comma 8, L.R. 45/2004). Salvo quelle variazioni che costituiscono variante al piano per cui si procede con i dettami di cui ai precedenti articoli.

b) Sono soggette a semplice comunicazione le operazioni di manutenzione ordinaria come disciplinato dalla legislazione vigente, sugli impianti già autorizzati.

c) Le installazioni ricadenti nelle aree di proprietà comunale sono regolamentate con un'apposita convenzione che stabilisce i rapporti tra Ente Locale e Concessionario. L'autorizzazione si intende provvisoria e cessa dopo il termine, e l'eventuale proroga, riportati nella convenzione.

d) La dismissione di impianti deve essere comunicata al Comune almeno 30 giorni prima della disattivazione, indicando la data presunta di quest'ultima, nella stessa comunicazione il Gestore dovrà indicare le modalità di ripristino del sito *ante operam* da eseguire entro 180 giorni. Oltre tale scadenza, cessa automaticamente la concessione e, per le installazioni ricadenti su aree pubbliche l'Amministrazione comunale può procedere allo smantellamento dell'impianto a spese del concessionario il quale, a tal fine, deposita al momento del rilascio dell'autorizzazione, apposita fideiussione bancaria a copertura delle spese di disinstallazione e ripristino, i cui importi sono fissati nella convenzione per l'uso dell'area.

e) Prima dell'attivazione dell'impianto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, deve essere presentata una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato, munita di asseverazione, da parte del Direttore dei Lavori. Entro quindici giorni dalla data di attivazione dell'impianto, il titolare della concessione deve darne comunicazione al Comune. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione attestante la conformità dell'impianto alle

norme vigenti in materia di sicurezza e di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, contenente il raffronto tra i valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza dell'onda piana equivalente, rilevati prima e dopo l'attivazione dell'impianto. Tale relazione deve essere munita di asseverazione da parte di un professionista, abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la relazione allegata alla richiesta del permesso di costruire/autorizzazione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'attivazione del nuovo impianto, ha facoltà di richiedere al competente servizio pubblico di controllo, o a tecnici specializzati in monitoraggio ambientale, l'esecuzione di misurazioni per accertare l'idoneità e conformità dell'impianto installato, anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. Ulteriori misurazioni di controllo possono essere ripetute, anche su richiesta di Comitati dei cittadini, ogni qualvolta vengono modificati gli impianti o le loro caratteristiche, e in ogni situazione in cui si renda opportuno o necessario, anche solo al fine di eseguire eventuali controlli a campione disposti dal comune.

Qualora dalla relazione di cui alla precedente lettera e) del presente comma 5, oppure dalle verifiche appena citate, risultassero superati i prescritti limiti e i valori di esposizione posti a base dell'autorizzazione o, comunque, nel caso di installazioni non conformi alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico procede ad intimare la messa in regola dell'impianto, disponendo la contestuale disattivazione e concedendo un termine per l'adeguamento, decorso infruttuosamente il quale procede alla revoca del titolo autorizzatorio/concessorio ed ordina la demolizione o lo smontaggio dell'impianto a cura e spese del Gestore.

Art. 7

(Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica)

Il Comune definisce negli strumenti urbanistici e in coerenza con quanto previsto nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (art. 16, comma 1, L.R. 45/2004).

Il Comune, con la procedura prevista per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. 45/2004. Con tale adeguamento individua le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, sulla base delle comunicazioni dei Gestori delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Tale elenco delle linee e degli impianti è inviato alla Provincia, ai fini del censimento e della formazione del catasto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 45/2004.

Art. 8

(Monitoraggio)

Il Comune, al fine di una valutazione diretta degli impatti, si impegna a realizzare un

sistema di monitoraggio continuo. *(EMENDAMENTO apposto con deliberazione del C.C. n.51 del 19/12/2005)*
Rappresentativo della distribuzione di tutti i campi elettromagnetici erogati sul Territorio comunale con particolare riferimento ai luoghi pubblici, di lavoro, abitativi.

Al fine di poter realizzare un efficiente sistema di monitoraggio l'Ente concorda con i Gestori la quota annua a carico delle parti interessate, sufficiente a sostenere i costi delle rilevazioni e della pubblicizzazione dei risultati. In assenza di accordo, il Comune individua il costo minimo del monitoraggio annuale e della pubblicizzazione dei risultati su un quotidiano locale e sul sito Internet dell'Ente, ponendo il relativo costo a carico dei gestori, proporzionalmente al numero degli impianti attivi di cui ciascuno di essi è titolare.

Il Comune stabilisce le modalità d'impiego sul territorio del sistema di controllo, individuando collocazioni significative -sotto il profilo radioprotezionistico- delle apparecchiature di rilievo delle emissioni elettromagnetiche, e la gestione delle informazioni raccolte. I dati rilevati sono resi disponibili alla libera consultazione dei cittadini, tramite la rete internet e altre forme di diffusione.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza annuale, il Comune organizza una Conferenza dei servizi aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, al fine di concertare le modalità di realizzazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio.

Art. 9

(Piani di risanamento e perseguimento del principio di minimizzazione)

I piani di risanamento si applicano in tutti i casi previsti dalle norme nazionali e regionali.

La delocalizzazione di impianti esistenti, sia che risultino in contrasto con le norme del presente Regolamento, sia in conseguenza dei Piani di riassetto di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento, viene perseguita mediante concertazione con il gestore interessato, secondo le indicazioni del Protocollo d'Intesa tra A.N.C.I. e Ministero delle Telecomunicazioni del 17 dicembre 2003.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui ai D.P.C.M. 8 luglio 2003 e di un effettivo perseguimento del principio di minimizzazione richiamato dalle norme vigenti (artt. 1, 3 e 8 della L. 36/2001 e artt. 1 e 2 della L.R. 45/2004), il Comune garantisce la contrattazione con i Gestori per concertare:

- l'applicazione degli accorgimenti tecnici definiti all'art. 6, comma 5, del presente regolamento;
- le migliorie da effettuare in risultanza delle indagini di monitoraggio;
- le modalità attuative delle prescrizioni o indicazioni formulate dal Comitato Tecnico comunale.

Oltre ai limiti di esposizione fissati dalle norme, è necessario vengano presi in considerazione anche i rischi derivanti dalle tensioni sociali, sia generate da una *semplice percezione di un rischio generico*, con possibili effetti psicosomatici sulla persona, sia legate ad effetti -potenzialmente accertabili- per esposizioni prolungate nel tempo a campi elettromagnetici.

Tenendo conto dei potenziali rischi dell'inquinamento elettromagnetico riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, aderendo al principio di precauzione richiamato dalle norme, l'adeguamento degli impianti deve tendere ad un progressivo abbattimento dei livelli di esposizione, compatibilmente con le esigenze tecnologiche dei gestori e la qualità del servizio. L'esposizione deve essere mantenuta il più basso possibile, quanto consentito dai progressi

tecnologici, e deve essere evitata ogni esposizione non necessaria.

E' facoltà dell'Ente attivare la conferenza di servizi.

Art. 10 (Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui ai D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della L. 36/2001 e dell'art. 20 della L.R. 45/2004.

Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso d'attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi previsti.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni, ai fini di tutela dell'ambiente della salute, previste dall'autorizzazione o dalla concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori per un periodo da due a quattro mesi, in caso di nuova infrazione tale atto sarà revocato. Tale sanzione si applica sulla base di accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli (art. 15, commi 4 e 5, L. 36/2001).

La violazione delle norme del presente regolamento da parte dei soggetti titolari degli impianti in esercizio comporta, inoltre, una sanzione amministrativa da €10.000 a €25.000 per ogni singola fonte di emissione responsabile.

Art. 11 (Comitato Tecnico comunale)

Al fine di dare attuazione al presente regolamento, l'Ente Locale istituisce un Comitato Tecnico comunale costituito dai seguenti componenti:

- il Sindaco o un suo delegato che assume la Presidenza del Comitato stesso;
- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o un suo delegato;
- due componenti eletti dal Consiglio comunale, di cui uno alla minoranza;
- fino a tre membri di comprovata esperienza nel settore, da valutarsi tramite *curricula* formativi e professionali. Gli esperti sono nominati dal Consiglio Comunale e, uno di essi, può essere scelto tra persone indicate concordemente dalle Associazioni ecologiste o dai Comitati di cittadini che operano nel territorio comunale o provinciale.

Il Comitato Tecnico è nominato entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e resta in carica per l'intera durata dell'organo consiliare, salvo dimissioni e surroga dei componenti.

Al Comitato sono affidate le seguenti funzioni:

- valutare la corretta applicazione del Programma degli interventi approvato dal Consiglio Comunale;
- fornire pareri alle osservazioni sulla variante al P.R.G. e al programma delle installazioni, di cui al precedente art. 6, presentate da parte dei titolari di interessi pubblici o privati o di

portatori di interessi diffusi, relativamente al perseguimento degli obiettivi ed alle prescrizioni del presente regolamento e coadiuvare il Comune a redigere eventuali controdeduzioni;

- fornire pareri sulle richieste dei Gestori;
- valutare il rispetto dei principi di precauzione e di minimizzazione delle esposizioni, nonché degli standard urbanistici definiti dalle norme e dal presente regolamento per nuovi insediamenti, per delocalizzazioni o modifica delle specifiche tecniche di impianti già autorizzati, a tal proposito il Comitato può avvalersi dei competenti pareri dell'A.R.T.A. e dell'A.S.L.;
- coadiuvare l'Amministrazione Comunale nelle attività di vigilanza e di controllo degli impianti previsti dal presente regolamento, nella valutazione dei piani di risanamento previsti dal precedente art. 9 da parte dei soggetti obbligati, nonché nella valutazione del mantenimento dei parametri tecnici degli impianti dichiarati dai Gestori, avvalendosi delle risultanze dei monitoraggi e dei pareri dell'A.R.T.A. e dell'A.S.L.;
- promuovere monitoraggi e interpretarne i dati al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 3.

Le attività ed il funzionamento del Comitato Tecnico sono finanziate con le somme provenienti dai Canoni di Locazione versati al Comune dai Gestori degli impianti collocati su siti dell'Ente.

Art. 12 (Regime transitorio)

Il presente regolamento, approvato in Consiglio comunale, è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla maturata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Comitato Tecnico è nominato, nel suo primo insediamento, entro sessanta giorni dall'adozione del presente regolamento e, successivamente, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale di cui è espressione.

Il Comune si attiva, impegnando il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 11, per realizzare efficaci azioni verso i Gestori, al fine di perseguire il principio di precauzione, secondo le risultanze e le indicazioni riportate nel "Monitoraggio elettromagnetico del Comune di Roseto degli Abruzzi", prot. n. 6637 del 29 marzo 2005, realizzato durante i mesi di febbraio e marzo 2005, in particolare le *Misure di minimizzazione e le considerazioni* riportate da pagina 22 a pagina 25.

(EMENDAMENTO apposto con deliberazione del C.C. n.51 del 19/12/2005)

In presenza di accordi o transazioni di liti tra un gestore e l'Amministrazione comunale in merito alla delocalizzazione di impianti esistenti nei siti previsti dalla pianificazione comunale in materia, la predetta delocalizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni dalla approvazione del presente regolamento, ovvero, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Formalizzazione dell'accordo (ove intervenuta successivamente alla approvazione predetta) e, comunque, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Allegato A

(Al Regolamento comunale, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge 22 febbraio 2001 n. 36, e dell'art. 11, comma 1, L. R. 17 dicembre 2004, n. 45, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. R. 3 marzo 2005, n. 11).

1. La domanda deve contenere gli elementi necessari a valutare i luoghi circostanti l'insediamento e deve essere compilata con le modalità stabilite dagli artt. 37 e 38 del vigente Regolamento edilizio comunale (approvato con delibera di C.C. n. 18 del 14.02.2001 e successive integrazioni e modifiche), insieme ai seguenti dati:

- a) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti, inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla loro direzione di puntamento;
- b) il rilievo altimetrico nei casi in cui il contesto lo richieda, le altezze relative del centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto alle aree accessibili circostanti;
- c) il rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni;
- d) l'inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al *computer*, dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza;
- e) l'indicazione e lo stato della viabilità di accesso, disponibilità di infrastrutture elettriche ed eventualmente telefoniche;
- f) descrizione delle tipologie e dei materiali costruttivi (locali, sostegni, apparecchiature ed eventuali recinzioni);
- g) le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti.

2. La domanda del permesso di costruire/autorizzazione deve contenere, altresì, le seguenti informazioni sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare:

- a) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
- b) costruttore, tipo e modello dell'antenna, specificando se essa è fissa, mobile o orientabile, singola o *array*, parabolica, ecc.;
- c) l'altezza del centro elettrico e dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo su cui è ancorata l'antenna, con riferimento da terra;
- d) la massima potenza al connettore di ogni antenna e quella complessiva;
- e) il numero di portanti per ciascuna antenna e la potenza effettiva di ogni portante, la/e frequenza/e, ecc.;
- f) la potenza in antenna con occupazione del 100% di portanti;
- g) la/le banda/e di frequenza di operatività dell'impianto;
- h) il numero di trasmettitori per banda;
- i) la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore [espressa in W];
- j) la potenza al connettore d'antenna per ogni radiante [W];
- k) il guadagno d'antenna nella direzione di massima irradiazione [dB];
- l) i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale [dB];
- m) la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione [ERP];
- n) la direzione delle antenne e della massima irradiazione rispetto al Nord geografico; il tiltaggio elettrico e/o meccanico per ciascuna antenna;

- o) la dimensione e altre specifiche tecniche degli elementi radianti;
- p) certificazione di omologazione e conformità di tutte le apparecchiature alle norme vigenti.

3. Relativamente alla misura del campo elettromagnetico esistente e al calcolo previsionale dei valori di campo elettrico, la domanda deve contenere, inoltre, i seguenti elementi.

- a) La mappa di copertura attuale del segnale, con evidenziate le zone non servite, i diversi tipi di traffico (voce, dati), in *outdoor* e *indoor*, i rispettivi valori di campo elettromagnetico (espressi in dBm e V/m), affinché l'Ente Locale abbia la disponibilità di dati confrontabili. Dovranno essere inoltre dichiarati i valori di campo ritenuti idonei per garantire la copertura per i diversi tipi di traffico, con riferimento a specifiche linee guida nazionali o internazionali che definiscono i livelli minimi di campo necessari per garantire la copertura.
- b) Le misure adottate in sede di progettazione -riguardanti la scelta del sito, le soluzioni impiantistiche e l'impiego di idonee tecnologie- atte a minimizzare l'esposizione alla popolazione.
- c) Lo studio dell'inserimento dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti con l'illustrazione degli elementi, delle rilevazioni e dei dati, presi in considerazione dal gestore nella fase progettuale dell'impianto, per garantire il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico fissati dalle norme. La zona circostante l'antenna sarà la porzione di spazio verso la quale si rivolgerà maggiore attenzione tenendo conto dei diagrammi di massima irradiazione, della conformazione degli spazi circostanti e dei luoghi accessibili e di quelli resi inaccessibili alla popolazione. Si evidenzierà, inoltre, l'idoneità del sito prescelto, in confronto ad altri disponibili, dimostrando che tale scelta è atta a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- d) Il rilievo -in punti di controllo significativi nel numero e sotto il profilo radioprotezionistico- dei valori di campo elettromagnetico preesistenti (fondo elettromagnetico), nelle zone prossime all'impianto, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore da parte della popolazione, con particolare riguardo alle aree definite sensibili. Nella scelta dei punti di misura, evidenziati in adeguata planimetria, il Concessionario includerà quei luoghi dove è presumibile si realizzi un incremento significativo del campo elettromagnetico. Per ciascun punto di controllo è necessario riportare la data e il periodo di durata delle misure, la posizione e la quota rispetto alla sorgente, le metodologie di calcolo e gli strumenti di misura utilizzati per determinare i valori di campo elettrico preesistenti all'installazione della sorgente, e i valori attesi in conseguenza della nuova installazione. Le modalità di misura vanno effettuate secondo le disposizioni vigenti (in particolare le Linee Guida CEI 211-7), con evidenziazione dei valori di campo sui singoli ambienti dell'intorno (per un'area circolare di raggio di m. 350) con presenza di persone, in condizioni di massimo esercizio dell'impianto.
- e) L'assunzione di responsabilità nominativa da parte di un esperto che certifichi quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.